

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali informazioni rientrano tra le informazioni utili ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE ⁽¹⁾. Qualora la restrizione debba essere intesa in senso qualitativo o quantitativo, se tali informazioni includano, segnatamente, anche quelle riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto che non determinano direttamente alcuna revoca o adeguamento della decisione di assegnazione a norma degli articoli da 19 a 21 della decisione in questione, né un obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della medesima.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che vieta allo Stato membro di richiedere al gestore dell'impianto anche quelle informazioni riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che non determinano alcuna revoca o adeguamento della decisione di assegnazione a norma degli articoli da 19 a 21 della decisione in questione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il
2 settembre 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H e
altri**

(Causa C-464/15)

(2015/C 398/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Wiener Neustadt

Parti

Ricorrente: Admiral Casinos & Entertainment AG.

Convenuti: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale che prevede un monopolio sul mercato del gioco d'azzardo, assume rilievo, ai fini della sua ammissibilità sotto il profilo del diritto dell'Unione, non solo l'obiettivo della normativa, ma anche i suoi effetti accertabili con certezza in via empirica.
